

Roma, 29 marzo 2021

Circolare n. 117/2021

Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Nuova classificazione delle regioni nelle fasce di rischio – Ordinanze Ministero della Salute del 26 marzo 2021 pubblicate sulla G.U. n.75 del 27.3.2021.

Sulla base dei dati misurati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi del DPCM attualmente in vigore (DPCM 2.3.2021) nonché dei decreti legge emergenziali in materia, il Ministero della Salute con le ordinanze in oggetto ha confermato sostanzialmente la precedente collocazione delle regioni nelle relative fasce di rischio; le uniche modifiche riguardano il passaggio di Calabria, Toscana e Valle d'Aosta nella fascia di rischio massima (cd zona rossa) e il passaggio del Lazio dalla zona rossa alla fascia di rischio elevato (cd zona arancione) a partire da martedì 30 marzo.

Si rammenta che il Decreto Legge n.30/2021 ha disposto la zona rossa su tutto il territorio nazionale nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile.

Si riporta nella tabella sottostante la situazione generale aggiornata.

Scenario 4 Rischio alla massima gravità ZONE ROSSE	Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio (fino al 29.3) Lombardia Marche Piemonte Puglia Toscana Valle d'Aosta Veneto Provincia autonoma di Trento	Interdetti gli spostamenti H24 salvo siano motivati da esigenze di lavoro e salute, ovvero da necessità. Per qualsiasi spostamento è valido l'obbligo di autocertificazione.	Fino al 6.4.2021
	Tutto il territorio nazionale		3-4-5 aprile
Scenario 3 Rischio di elevata gravità ZONE ARANCIONI	Abruzzo Basilicata Lazio (dal 30.3) Liguria Molise Sardegna Sicilia Umbria Provincia autonoma di Bolzano	Ammessi gli spostamenti all'interno del comune di residenza dalle 5.00 alle 22.00 senza obbligo di autodichiarazione. Per gli spostamenti al di fuori del comune di residenza valgono le regole delle zone rosse. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti lo spostamento è possibile fino a una distanza di 30 chilometri, ma con esclusione del raggiungimento dei capoluoghi di provincia.	Dal 15.3 al 2.4 e il 6.4
Scenario 2 Rischio moderato ZONE GIALLE	Nessuna regione	Interdetti gli spostamenti dalle 22,00 alle ore 5,00 salvo siano motivati da esigenze di lavoro e salute, ovvero da necessità.	Fino a diversa disposizione
Scenario 1 Rischio basso ZONE BIANCHE	Nessuna regione	Tutti gli spostamenti sono consentiti ferma restando la possibilità di adottare specifiche misure restrittive	Fino a diversa disposizione

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [108/2021](#)
Allegati tre
Gr/gr

G.U. n.75 del 27.3.2021

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 26 marzo 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, secondo il quale «Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilità di reiterazione»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia»,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 63;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 45, dal quale risulta che «i dati di incidenza, trasmissibilità ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione» e che «anche alla luce del sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità» permane «la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità»;

Visto che dal medesimo verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia, si evince che le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e la Provincia autonoma di Trento presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista, altresì, la nota del 26 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che sussistono per le suddette regioni e per la Provincia autonoma di Trento le condizioni di cui all'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e che pertanto è necessario reiterare, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, le misure di cui alle citate ordinanze 12 marzo 2021 e 13 marzo 2021, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e per la Provincia autonoma di Trento;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e della Provincia autonoma di Trento;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate:

a) per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia, le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, richiamate in premessa, sono rinnovate fino al 6 aprile 2021;

b) per la Regione Marche e la Provincia autonoma di Trento, l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021, richiamata in premessa, e' rinnovata fino al 6 aprile 2021.

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 703

ORDINANZA 26 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nei termini della sua efficacia, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 45, dal quale, risulta - all'esito del monitoraggio dei dati epidemiologici in coerenza con il citato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale» - che «Tredici Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, una Regione (Valle d'Aosta) ha un Rt compatibile con uno scenario di tipo 4, un'altra (Calabria) compatibile con uno scenario di tipo 3»;

Visto che dal medesimo verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia risulta altresì che le Regioni Calabria e Valle d'Aosta presentano un'incidenza superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti ed un livello di rischio moderato ad alta probabilità di progressione;

Visto il verbale della seduta straordinaria della Cabina di regia del 26 marzo 2021, dal quale si evince che «la Regione Toscana ha fornito una rettifica del dato raccolto nell'ambito della sorveglianza di dati aggregati coordinata dallo stesso dicastero con inserimento di un numero maggiore di nuovi casi incidenti nella settimana 19-25 marzo 2021. Sebbene tale inserimento non modifichi l'incidenza settimanale a livello nazionale, questo impatta sull'incidenza regionale per cui risulta una incidenza settimanale pari a 251 casi per 100.000 abitanti»;

Vista, altresì, la nota del 26 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, commi 16-quater e 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 relativamente alle Regioni Calabria e Valle d'Aosta ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 relativamente alla Regione Toscana ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali

misure piu' restrittive gia' adottate, alle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta si applicano le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 704

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____ . ____ . ____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato/a in _____
(____), via _____, identificato/a a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____ . ____ . ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art. 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - **comprovate esigenze lavorative;**
 - **motivi di salute;**
 - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;**
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

_____ ;
➤ **che lo spostamento è iniziato da** (indicare l'indirizzo da cui è iniziato)

_____ ;

➤ **con destinazione** (indicare l'indirizzo di destinazione)

_____ ;

➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:**

_____ .

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia